



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Prot. n. 222/2024 Int.

Siracusa, 17/06/2024

DIRETTIVA IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

L'esame di richieste pervenute all'Ufficio da parte di alcuni Comuni in tema di liquidazione di spese per servizi necrofori in senso lato fanno ritenere opportuno fissare i principi genarli in materia di spettanze delle spese, anche alla luce delle risposte a quesiti offerte in varie occasioni da parte del competente Ministero.

Una delle questioni controverse attiene all'ipotesi in cui si sia verificato un decesso e sia stato dato incarico ad una ditta privata di rimuovere il cadavere e trasportarlo dal luogo del decesso presso la struttura indicata dall'Autorità Giudiziaria per essere messo a sua disposizione.

Il Ministero (**Risoluzione Ministero Giustizia n. 780 del 14/12/2007**) investito della questione relativa all'individuazione del soggetto a cui carico vanno imputate le spese ha risposto precisando che deve sicuramente escludersi che le dette spese possano essere liquidate dal Pubblico Ministero, con anticipazione a carico dell'Erario, nel caso in cui il trasporto abbia riguardato una persona deceduta nella pubblica via o, comunque, in un luogo pubblico.

Si tratta, infatti, di un'ipotesi espressamente esclusa dalle spese di giustizia dall'articolo 69 del DPR 115/02 che così recita:

Sono escluse dalle spese di giustizia:

- a) *la sepoltura dei detenuti;*
- b) *la traduzione dei detenuti;*
- c) *il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- d) *il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.*

In questo caso, deve ritenersi che legittimato al pagamento sia solo ed esclusivamente il Comune del luogo in cui è avvenuto il decesso.

Tanto si ricava dalla lettura combinata degli artt. 12 e ss. del DPR 285/90 in materia di regolamento di polizia mortuaria.

Infatti, a mente dell'art. 12 del citato decreto, i Comuni **devono** disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il successivo articolo prescrive, poi, che i Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico

conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'articolo 16, recita, infine, che il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni di regolamenti comunali, è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del comune in ogni altro caso.

Ad avviso del Ministero stante l'espressa esclusione dal novero delle spese di Giustizia e la contestuale individuazione di un obbligo in capo ai Comuni delle incombenze relative alla rimozione e trasporto, dovrà essere quest'ultimo Ente attraverso proprio personale, o convenzioni o altre modalità di affidamento del relativo servizio, a sopportarne in via esclusiva gli oneri.

Il discorso non cambia nel caso in cui il cadavere, rimosso e trasportato presso il luogo indicato dall'Autorità Giudiziaria, sia stato rinvenuto all'interno di un luogo chiuso.

Anche in questo caso, infatti, pur non trovando più espressa applicazione l'articolo 69 prima richiamato limitato al trasporto di persone decedute in luogo pubblico, il compito graverebbe dal punto di vista finanziario comunque sul Comune ai sensi del già richiamato combinato disposto degli artt. 13 e 16 del DPR 285/90, dovendo l'Ente curare la funzione obitoriale ed assumersi gli oneri del trasporto in ogni altro caso in cui non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.

Pur essendo, quindi, il cadavere a disposizione dell'Autorità giudiziaria, questa sarà tenuta a considerare di propria competenza **solo la liquidazione delle spese dei rilievi necroscopici**, siano questi limitati al solo esame esterno o anche a quello

autoptico.

Per le rimanenti spese il soggetto legittimato deve individuarsi esclusivamente nel Comune nel cui territorio si è verificato l'evento.

Gli stessi argomenti diventano risolutivi ai fini di determinare la possibilità di porre a carico dell'Ufficio Giudiziario le spese di utilizzo delle camere mortuarie.

L'espressa esclusione dalle spese giudiziarie delle spese di custodia e sepoltura legittima l'esclusione della possibilità di porre a carico dell'Ufficio di Procura spese che per definizioni ed espressa revisione di legge devono essere sostenute dal Comune, tenuto per legge all'allestimento e mantenimento in modo funzionale delle sale autoptiche e delle sala di custodia.

Eventuali richieste di liquidazioni di spese relative alle voci afferenti le questioni sopra trattate non potranno pertanto trovare accoglimento.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Magistrati dell'Ufficio, all'Ufficio Spese di Giustizia, si pubblici sul sito web della Procura.

Il Procuratore della Repubblica

Sabrina Gambino

